

**SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

## **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2015**

TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - 2015  
SCADENZA ACCONTO: martedì 16 giugno 2015

### **GUIDA INFORMATIVA**

**Il Comune di Riolo Terme ha deliberato di non applicare ai fabbricati posseduti oltre all'abitazione principale, ai terreni agricoli, alle aree fabbricabili, la TASI.**

**Continua ad applicarsi invece l'IMU a tutti gli altri immobili abitativi, tenuti a disposizione (liberi) o locati, negozi, uffici, laboratori artigianali, alberghi, terreni, aree fabbricabili, ecc. , per i quali non è dovuta la TASI.**

Non applicandosi dunque la TASI su queste ultime fattispecie, nulla è dovuto dagli inquilini occupanti.

### **La TASI si applica, esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze come di seguito specificate:**

- 1. abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 + una pertinenza per categoria C/2 – C/6 – C/7 (aliquota del 3,30 per mille);**
- 2. abitazioni principali di lusso iscritte nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 + una pertinenza per categoria C/2 – C/6 – C/7 (aliquota del 2,20 per mille);**
- 3. unità immobiliari equiparate all'abitazione principale** dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU e relative pertinenze (aliquota del 3,30 per mille) ovvero:
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
  - la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale del servizio permanente appartenente alle Forze armate, di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre tipologie indicate all'art. 1 comma 707 lett. d) della L. n. 147/2013;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- **“novità 2015”** introdotta dal comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in Legge 23/05/2014, n. 80: “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.

### BASE IMPONIBILE

La base imponibile per i **fabbricati** è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5% e moltiplicando per il coefficiente 160.

### DETRAZIONI VARIABILI

Alla base imponibile di cui sopra si ottiene l'importo TASI al quale applicare l'aliquota deliberata dal comune, (vedi delibera comunale n. 38 del 28.04.2014) e sottrarre l'eventuale detrazione se sommando la rendita dell'immobile e della pertinenza si verificano le seguenti condizioni:

Importo rendita catastale dell'unità abitativa	Detrazione €
Rendita <= 200,00	150,00
200,01<= Rendita <= 300,00	120,00
300,01<= Rendita <= 400,00	90,00
400,01<= Rendita <= 500,00	60,00
500,01<= Rendita <= 600,00	30,00
Rendita >=600,01	0

### ULTERIORI DETRAZIONI PER FIGLI

Ai fini del calcolo del tributo TASI si potrà sottrarre un'ulteriore detrazione se il proprio nucleo familiare è composto da figli di età inferiore a 26 anni, residenti e fiscalmente a carico nel modo seguente:

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	ULTERIORI DETRAZIONI
NUCLEO FAMILIARE CON N. 1 FIGLIO	<b>Tot. Euro 25,00</b>
NUCLEO FAMILIARE CON N. 2 FIGLI	<b>Tot. Euro 75,00</b>
NUCLEO FAMILIARE CON N. 3 FIGLI e OLTRE	<b>Tot. Euro 150,00</b>

## VERSAMENTO- TASI

Il versamento della rata **d'acconto TASI per l'anno 2015 deve essere effettuato entro martedì 16 giugno 2015** ed è pari all'importo dovuto per il **primo semestre** calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate nell'anno 2014 e sopra elencate.

Il TASI è versato con le seguenti modalità:

- **Modello F24** disponibile presso tutti gli istituti di credito e gli uffici postali.  
Il modello deve essere compilato indicando:

Codice Ente: **H302** (codice catastale del Comune di Riolo Terme)

Codice tributo:

<b>Tipologia di immobile:</b>	Codice Tributo per TASI
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</b>	<b>3958</b>

## UTILITA'

- **CALCOLO IMU- TASI e DICHIARAZIONE IMU** : è possibile utilizzare il link a disposizione sul sito del Comune [www.comune.rioloterme.ra.it](http://www.comune.rioloterme.ra.it)
- **RENDITE CATASTALI** accessibili a tutti collegandosi al sito dell'AGENZIA DEL TERRITORIO e accedendo alla sessione PRIVATI <http://www.agenziaterritorio.gov.it>

### **Per ulteriori informazioni**

Servizio Associato Entrate Tributarie e Servizi Fiscali – **Stefania Colella**

 **0546 77407**  **0546 70842**  [stefaniac@comune.rioloterme.ra.it](mailto:stefaniac@comune.rioloterme.ra.it)

PEC [comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it](mailto:comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it)  
[comunitamontana@cert.provincia.ra.it](mailto:comunitamontana@cert.provincia.ra.it)